

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI TECNIPLAST SPA (“Acquirente”)

1. FORNITURA

1.1 L’esecuzione della fornitura è subordinata all’accettazione delle presenti Condizioni Generali d’ Acquisto (“CGA”) da parte del Fornitore che si applicheranno, per quanto di pertinenza, a tutte le forniture di Beni e servizi, salve pattuizioni specifiche relative alla natura della fornitura e/o eventuali deroghe mediante sottoscrizione di deviazioni alle presenti CGA e/o di un contratto debitamente firmato tra il Fornitore e l’Acquirente.

1.2 Il termine “Beni” include tutti i beni, i prodotti, gli articoli, i materiali, i componenti, le attrezzature, gli utensili, le parti di macchina, i prodotti finiti, i semilavorati, e qualsiasi altro bene materiale fornito dal Fornitore e acquistato dall’Acquirente in adempimento al **Capitolato Specifico di Fornitura dell’Acquirente** che sarà di volta in volta discusso con il Fornitore in base allo specifico oggetto della fornitura.

1.3 In caso di appalto di opere e servizi, si richiamano espressamente le **Condizioni Generali di Appalto di opere e servizi dell’Acquirente**, che il Fornitore sottoscriverà, fornendo la relativa documentazione propedeutica.

1.4 In caso di conflitto tra le presenti CGA e le condizioni di vendita del Fornitore, le presenti CGA prevarranno. L’esecuzione della fornitura, anche in assenza di espressa sottoscrizione delle presenti da parte del Fornitore, rappresenta accettazione incondizionata di tutte le clausole ivi contenute, anche in deroga all’art. 1341 c.c.

1.5 La sottoscrizione delle presenti C.G.A. da parte del Fornitore, costituisce condizione necessaria per la finalizzazione del rapporto di fornitura da parte dell’Acquirente.

L’Ordine di acquisto e/o il contratto (“ODA”) e/o la sua esecuzione, non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, a terzi diversi dal Fornitore senza la preventiva autorizzazione dell’Acquirente.

1.6 Nel caso in cui l’Acquirente richieda delle varianti all’oggetto e/o ai termini di fornitura, il Fornitore dovrà entro tre (3) giorni lavorativi dalla sua ricezione, dar seguito a tutte le ragionevoli richieste dall’Acquirente, per iscritto mediante emissione di una “variante d’ordine” contenente la proposta di variazione e la sua decorrenza, quotando le eventuali conseguenti variazioni relative ai termini di fornitura (es: prezzo; consegna ecc.), restando inteso che tali nuovi termini rimarranno soggetti all’accordo delle parti.

1.7 In caso di mancata risposta entro il suddetto termine, la variante d’ordine si intenderà accettata dal Fornitore nei termini proposti dall’Acquirente.

2. TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

2.1 La data di consegna prevista nell’ODA è da considerarsi definitiva, vincolante ed essenziale. In tutti i casi di ritardo superiori ai 5 giorni lavorativi rispetto alla data confermata dal Fornitore, imputabili allo stesso e non preventivamente concordato con l’Acquirente, quest’ultimo potrà addebitare al Fornitore una penale del 3% del valore di fornitura non consegnata per ciascun giorno di ritardo, sino ai primi 5 giorni lavorativi di ritardo e pari al 5% per ciascuno degli ulteriori giorni di ritardo. La penale non eccederà in ogni caso, il valore del 50% della fornitura non consegnata nei termini, restando inteso che, se il ritardo dovesse superare i 30 giorni, l’Acquirente avrà il diritto di risolvere il rapporto ex art. 1456 c.c. e di ottenere il risarcimento di tutti i maggiori danni.

2.2 I Beni saranno consegnati all’Acquirente sulla base dei termini Incoterms (ed. 2020) secondo quanto indicato nell’ODA.

2.3 Il Fornitore dovrà comunicare con tempestività all’Acquirente ogni previsto ritardo nella consegna, senza che ciò costituisca deroga implicita e/o esplicita dei punti precedenti.

3. DOCUMENTI DI CONSEGNA

3.1 I Beni dovranno essere accompagnati da una bolla (DDT) in accordo ai requisiti di legge vigenti. Ogni singola consegna dovrà essere chiaramente effettuata:

- riportando il numero dell’ODA di riferimento dell’Acquirente;
- riflettendo i requisiti di cui al **Capitolato Logistico dell’Acquirente**, ed in ogni caso, con mezzi e modalità idonei a preservare la qualità dei Beni e ad evitare qualsiasi danneggiamento a causa di agenti chimici, atmosferici e/o azione umana.

3.2 La consegna dei Beni deve includere, ove applicabili, i dispositivi di protezione necessari, i certificati di origine e di conservazione, le dichiarazioni di “made In”, quelle relative ai *conflict minerals*, ai precursori di esplosivi, nonché ogni altra dichiarazione richiesta dall’Acquirente, anche in base alla normativa applicabile al Bene, ivi inclusa quella in materia sanzionatoria, le istruzioni per il montaggio e l’uso e le schede tecniche, il certificato di conformità e, se necessario, di collaudo dei materiali stessi (timbrato e firmato dal Fornitore). La mancata disponibilità dei certificati costituisce legittimo motivo di rifiuto di prendere in consegna i Beni da parte dell’Acquirente. Tutti i documenti dovranno essere in italiano o inglese e nelle altre lingue specificate nell’ODA in oggetto. Lo stesso vale per i documenti necessari per la manutenzione e la riparazione dei Beni. Tutta la suddetta documentazione deve ritenersi parte integrante della fornitura.

3.3 Le fatture dovranno essere inviate in forma digitale e, su richiesta per e-mail, una copia di cortesia.

4. FAT, RESI ED ACCETTAZIONE

4.1 Il Fornitore garantisce all’Acquirente il libero accesso presso i propri impianti fornendo ogni informazione/documento richiesti dall’Acquirente nonché la necessaria assistenza per verificare il regolare svolgimento della fornitura.

4.2. I Beni, ove applicabile, dovranno essere verificati dal Fornitore prima della spedizione e/o consegna mediante specifico test (**FAT**) conformemente ai **documenti tecnici allegati e/o richiamati nell’ODA**.

4.3 L’Acquirente ha diritto di rifiutare e restituire, a spese del Fornitore, ogni Bene spedito senza ordine, senza autorizzazione, eccedente le quantità ordinate, nonché i Beni che, a seguito di ispezione da effettuarsi successivamente alla ricezione degli stessi e/o durante le lavorazioni e/o montaggi, risultassero visibilmente danneggiati e/o non conformi alle specifiche oggetto di fornitura. Il Fornitore dovrà tempestivamente sostituire ogni componente e/o Bene non conforme o difettoso, con altro conforme, spedendolo a proprie spese, all’Acquirente, salvo il diritto dell’Acquirente di risolvere il rapporto di fornitura ai sensi del successivo art. 9.3 a).

4.4 L’accettazione dei Beni non manleva in ogni caso, il Fornitore dalle sue responsabilità e dagli obblighi normativi e/o di garanzia ai sensi del successivo art. 5.

5) CERTIFICAZIONI, QUALITÀ E GARANZIE

5.1 Il Fornitore garantisce che i Beni sono conformi alle caratteristiche e alle specifiche tecniche convenute o richiamate nell'ODA e/o nel Capitolato Specifico di Fornitura e/o possedute dai campioni consegnati e accettati dall'Acquirente e che i medesimi sono idonei alla vendita e/o all'uso all'interno del processo produttivo dell'Acquirente, liberi da vincoli e che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti, anche occulti, e che le lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte.

5.2 L'Acquirente ha la facoltà di eseguire in ogni momento verifiche ispettive sul sistema di gestione e qualità del Fornitore e/o richiedere copia dei relativi manuali, eventuali certificazioni e/o ogni documento/dichiarazione utili a verificare il possesso dei requisiti richiesti dall'Acquirente ai fini dell'accreditamento del Fornitore.

5.3 I Beni sono coperti da garanzia del Fornitore per difetti di progettazione, fabbricazione, dei materiali per la durata di dodici (12) mesi dalla data di consegna o, in caso di beni soggetti a collaudo funzionale, dalla data di accettazione del collaudo da parte dell'Acquirente. La denuncia dei vizi dei Beni potrà essere effettuata entro 12 mesi dalla data di consegna, in deroga all'art. 1495 Codice Civile.

5.4 Durante il periodo di garanzia, il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto della fornitura derivante da difetti di progettazione, materiali o manodopera, sostituendo tutte le componenti interessate da errori di progettazione, ove applicabile, o difetti di costruzione. La sostituzione delle parti in garanzia e la relativa consegna, saranno gratuite.

5.6 Le denunce scritte di non conformità si intenderanno accettate dal Fornitore ove non siano contestate entro i cinque (5) giorni successivi al ricevimento delle stesse.

5.5 Fatto salvo ogni altro diritto spettante per legge o per contratto all'Acquirente, il Fornitore dovrà provvedere, entro un termine ragionevole richiesto dall'Acquirente, a riparare, e/o a sostituire il Bene difettoso, nel caso in cui nell'opinione dell'Acquirente, la riparazione non sia sufficiente ad assicurare la conformità del Bene, a proprie spese e cura. Sono inclusi nella garanzia il costo della manodopera, del trasporto e degli imballaggi. Il Fornitore si impegna a rimborsare all'Acquirente i costi amministrativi e di gestione relativi ai Beni difettosi.

Resta inteso che i Beni riparati e/o sostituiti godono della stessa garanzia a far data dal completamento e/o dalla sostituzione degli stessi.

5.6 In mancanza di pronto intervento da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà facoltà, a sua discrezione, di:

- a) accettare il Bene, a fronte di una congrua riduzione del prezzo che sarà concordata tra le parti; e/o
- b) provvedere alla riparazione o alla sostituzione direttamente o a mezzo terzi con addebito dei relativi costi al Fornitore; e/o
- c) risolvere con effetto immediato il contratto e/o l'ODA ex art. 1456 c.c. e ricevere il rimborso dal Fornitore per tutte le spese, i pagamenti, i costi già sostenuti ed i danni subiti dall'Acquirente relativi ai Beni non conformi, come da successivo art. 9.3 (a).

5.7 Il Fornitore, se anche produttore, sarà responsabile dei danni cagionati da difetti del prodotto, anche ai sensi Dlgs. n. 206/2005 e dovrà provvedere a proprie spese a stipulare

idonea e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile da prodotto.

5.8 Qualora l'Acquirente sia convenuto in giudizio da terzi per responsabilità civile (inclusa Product Liability) o contrattuale in conseguenza di difetti nei materiali forniti, il Fornitore è obbligato a tenere indenne ed indennizzare l'Acquirente per eventuali richieste di risarcimento dei danni legati al Bene, inclusi quelle azionate dagli utilizzatori finali.

5.9 Il Fornitore dovrà stipulare o dimostrare di aver stipulato adeguate polizze assicurative idonee a coprire ogni responsabilità che possa insorgere in relazione ai Beni e/o servizi forniti.

5.10 Il Fornitore garantisce e certifica che rispetterà e si conformerà a tutte le leggi e regolamenti vigenti, incluse le disposizioni legislative in tema di sanzioni, nonché le normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la qualità e ambiente, sanzioni etc.. Il Fornitore dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di certificazione di cui al **Capitolato Generale Qualità Fornitori dell'Acquirente** e di impegnarsi a rendere tempestivamente ed in ogni caso contestualmente alla consegna dei Beni, ogni dichiarazione richiesta e necessaria in base alle norme nazionali ed internazionali, applicabili alla fornitura, anche ai sensi del successivo art. 6.

6. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI

6.1 Il Fornitore è tenuto ad informare l'Acquirente di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione dei Beni in base alla legislazione italiana, UE, USA o altra normativa applicabile, sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali nonché della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nei paesi di origine dei prodotti, fornendo le relative informazioni all'Acquirente, in sede di esecuzione dell'ordine.

Tutte le informazioni e i dati precedentemente designati sono elementi costitutivi della fornitura.

6.2 Se non adempie ai propri obblighi ai sensi della presente clausola 6, il Fornitore sarà ritenuto inadempiente alle presenti C.G.A. e l'Acquirente potrà risolvere il rapporto per giusta causa.

7. IP, KNOW HOW, STRUMENTI, SERVIZI ICT - CONFIDENZIALITÀ

7.1 Nel caso in cui la fornitura preveda l'esecuzione da parte del Fornitore di attività di consulenza, progettazione o realizzazione di Beni su richiesta specifica dell'Acquirente, tutto il materiale originale predisposto ed elaborato dal Fornitore, rimarrà di proprietà dell'Acquirente medesimo anche qualora si concretizzasse in invenzioni, scoperte o miglioramenti. Inoltre, I CONCETTI, LE IDEE, I KNOW HOW, LE TECNICHE, I PROGETTI, GLI STAMPI, LE SCOPERTE E I RITROVATI sviluppati dal Fornitore in occasione e/o nel corso delle prestazioni dallo stesso fornite all'Acquirente, saranno di esclusiva titolarità dell'Acquirente, che manterrà i relativi diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale e potranno essere utilizzate dall'Acquirente senza alcuna limitazione, anche ai fini del deposito di eventuali domande di brevetto.

7.2 Nel caso in cui la fornitura preveda lo svolgimento di attività di consulenza informatica e/o lo sviluppo di software, le parti sottoscriveranno uno **specifico capitolato tecnico**

servizi ICT che regoli i relativi termini e condizioni. Inoltre, il Fornitore dichiara sin d'ora di assumere gli impegni e di garantire l'applicazione dei requisiti necessari a preservare la sicurezza informatica delle informazioni, prescritti dagli standard ISO 27001, che l'Acquirente ha adottato, secondo le modalità che saranno richieste dall'Acquirente (cfr. Form "**Impegni Fornitori ICT**").

7.3 Stampi, modelli, strumenti, semilavorati, equipaggiamento o altre attrezzature o componenti ("Strumenti") appartenenti all'Acquirente che siano detenuti dal Fornitore ai fini della fornitura, saranno custoditi dal Fornitore e dovranno essere usati esclusivamente per l'Acquirente e per la sola realizzazione di quanto previsto nell'ordine. Il Fornitore avrà cura di etichettare e mappare tali strumenti mediante un inventario dedicato. A tal proposito, il Fornitore si impegna a sottoscrivere un **contratto di comodato d'uso** che preveda tra le altre, la restituzione degli Strumenti all'Acquirente a semplice richiesta dell'Acquirente stesso.

7.4 Tutte le specifiche, disegni, Strumenti, idee, know-how, codici sorgente ed altre informazioni comunicate dall'Acquirente sono da considerarsi strettamente riservati e soggetti ad obblighi di confidenzialità come meglio identificati **nell'Accordo di Riservatezza** che il Fornitore firma prima o contestualmente alle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

8 PREZZI E PAGAMENTI

8.1 Il prezzo applicabile alla fornitura è quello contenuto nell'ODA e viene considerato fisso, invariabile e non soggetto ad alcuna modifica intendendosi come congelato anche in caso di aumenti dei prezzi dei materiali o dei costi di produzione sino al termine di esecuzione dell'ordine in corso.

8.2 In deroga a quanto previsto dal D.lg.231/2002, nessun automatismo relativamente all'applicazione degli interessi di mora potrà intercorrere tra le parti, le quali si impegnano a darne preventiva ed espressa comunicazione.

8.3 I pagamenti sono regolati dalle condizioni, indicate nell'ODA e concordate fra Acquirente e Fornitore fermo restando che il pagamento potrà essere sospeso e/o posticipato in caso di non conformità e/o vizi o difetti riscontrati nei Beni e comunque, in caso di rilevato inadempimento da parte del Fornitore.

8.4 Nessuna spesa7costo extra saranno ammessi senza specifica accettazione scritta dell'Acquirente.

9. TERMINE E RISOLUZIONE

9.1 Le presenti C.G.A. restano in vigore a tempo indeterminato e potranno essere modificate dall'Acquirente con un congruo termine di preavviso stabilito in 30 giorni.

9.2 In caso di Ordine aperto o con durata indeterminata, l'Acquirente potrà terminare l'Ordine senza motivo, dando preavviso scritto di sette (7) giorni.

9.3 L'Acquirente ha inoltre, la facoltà di risolvere con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., l'ODA, mediante comunicazione scritta al Fornitore, in caso di:

- Inadempimento del Fornitore di una delle condizioni di cui alle presenti C.G.A. e/o dell'ODA e/o di ogni altro documento connesso alla fornitura di riferimento;
- frode o grave negligenza tali da danneggiare l'immagine o gli interessi aziendali dell'Acquirente;
- procedimenti giudiziari a carico del Fornitore tali da compromettere o danneggiare la sua immagine e reputazione;

d) messa in liquidazione, o stato di insolvenza del Fornitore, o assoggettamento ad una procedura concorsuale di qualsiasi genere (ivi inclusi accordi di ristrutturazione del debito o accordi con i creditori);

e) stato di difficoltà economica del Fornitore, tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura.

9.4 In tutti i casi di risoluzione di cui al precedente art. 9.3, il Fornitore restituirà all'Acquirente tutti gli eventuali pagamenti già ricevuti durante l'esecuzione della fornitura, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto dell'Acquirente ad essere compensato dal Fornitore per le maggiori spese e/o costi sostenuti fino alla data della risoluzione.

10. PRINCIPI ETICI

il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la prevenzione della corruzione ed in generale, i principi declinati nel **Business Code of Conduct e nella Sustainable Procurement Policy, adottati** dall'Acquirente in adesione agli applicabili principi internazionali e a cui il Fornitore è chiamato ad aderire espressamente, restando inteso che la violazione dei suddetti principi intollererà l'Acquirente a terminare il rapporto di fornitura ex art. 9 delle presenti C.G.A.

11.CONTROVERSIE

Le presenti C.G.A. sono soggette alla legge italiana. Foro competente in esclusiva a decidere su qualunque controversia nei confronti dell'Acquirente è il Foro di Varese.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

12.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "**Regolamento**"), le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione delle attività di cui al rapporto contrattuale, agiranno ciascuna per quanto di propria competenza, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento.

12.2 Fermo quanto sopra, resta inteso che nel caso in cui elabori dati personali per conto dell'Acquirente ("Titolare del Trattamento"), il Fornitore sarà nominato quale **Responsabile del Trattamento ex art. 28 del Regolamento** secondo i termini e le condizioni indicati dall'Acquirente. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti di accettare tale nomina, sarà ritenuto inadempiente e l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il rapporto di fornitura ex art. 1456 del cc., ai sensi dell'art. 9 a) di cui sopra.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ. il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni di cui alle presenti C.G.A. e in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate ai punti: 1. Ordini di Acquisto, 2. Termini di consegna e Penali. 4. FAT, resi ed accettazione 5. Certificazione, Qualità e Garanzie; 7. IP, KNOW HOW, strumenti, servizi ICT. Confidenzialità 8. Prezzi e Pagamenti, 9. Termine e risoluzione, 11. Controversie, 12.2 Trattamento dei dati - Nomina Responsabile.

Il Fornitore
Timbro e Firma

Nome e posizione: